Schema Tipo ACCORDO QUADRO

ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE

La presente convenzione (di seguito “Convenzione” o “Accordo” ) regola i rapporti tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’ Università della Calabria (di seguito "DIMEG"), con sede e domicilio fiscale in Rende, Contrada Arcavacata, CAP 87036 (Cod. fiscale 80003950781/ P. IVA 00419160783), in persona della Direttrice pro-tempore Prof.ssa Francesca Guerriero, pec: dipartimento.dimeg@pec.unical.it,

e

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/P.IVA n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

c) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

d) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

e) le Parti sono interessate alla promozione di forme di collaborazione nel settore dello sviluppo di valore e della ricerca per le aziende del settore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(Nelle premesse potranno essere indicati i presupposti di diritto e di*

*fatto, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni che hanno*

*portato alla decisione di stipulare la convenzione, la normativa rilevante in materia sia per il Dipartimento che per l’altro ente, l’eventuale successione di atti presupposti, delibere e/o autorizzazioni).*

*(solo se l’altra parte è un ente pubblico)*

- l’art. 15 della legge 241/90 così recita: “….Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**1. Finalità e oggetto**

Scopo della Convenzione è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(in questo articolo dovrà essere spiegato in maniera chiara e completa l’oggetto e le finalità della convenzione. Oltre ad un contenuto descrittivo, sarà necessaria la precisa individuazione delle attività da svolgere. Occorre poi considerare che la convenzione quadro, per sua natura, è destinata ad essere eseguita tramite successivi accordi attuativi. Pertanto, gli aspetti di dettaglio saranno definiti necessariamente in detti accordi attuativi)*

**2. Responsabili dell’accordo *(e eventuale team di ricerca)***

2.1 I responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente Contratto sono:

- per il DIMEG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale

- per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*2.2 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di avvio delle attività di ciascun programma, ciascuna Parte provvederà a designare un responsabile tecnico, che le rappresenti in tutti i loro rapporti nell'ambito dell’Attività.*

2.3 Le Parti convengono che solo le persone autorizzate per iscritto dalle parti, dai responsabili designati, anche via e-mail, potranno partecipare alla Attività.

**3. Accordi Attuativi**

3.1 Per lo svolgimento delle Attività di ricerca scientifica, di formazione, nonché di ogni altra attività rientrante nelle finalità di cui alla presente Convenzione, le Parti procederanno alla formalizzazione di specifici accordi (di seguito “Accordi Attuativi”), aventi la forma, i termini e le condizioni riportati nel modello di Accordo Attuativo allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

3.2 Gli Accordi Attuativi regoleranno i termini, gli oneri, la nomina dei responsabili tecnici, i tempi, la eventuale messa a disposizione di spazi, laboratori e risorse finanziarie dei singoli progetti, fermo restando quanto già definito dalla presente Convenzione.

3.3 La presente Convenzione sarà richiamata negli Accordi Attuativi e ne formerà parte integrante e sostanziale.

**4. Oneri economici**

(*Generalmente le convenzioni quadro non prevedono oneri a carico delle Parti*).

4.1 La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

**5. Modalità e luogo di esecuzione delle attività**

5.1 Le attività potranno essere svolte sia nei locali del DIMEG che in quelli di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/o di aziende ad essa associate.

5.2 Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte con preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

**6. Sicurezza**

6.1 Ciascuna Parte adotterà tutte le misure che si renderanno necessarie per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e collaboratori, in relazione ai rischi specifici legati alla propria attività. Ai fini dell’applicazione dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. le Parti adotteranno le misure precauzionali che si renderanno necessarie per la eliminazione o riduzione dei rischi.

6.2 Il personale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o altro da esso delegato, che si rechi presso il Dipartimento per assistere ad attività relative al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali del Dipartimento. Parimenti il personale del Dipartimento, o altro da essa delegato, che si rechi presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/o delle aziende associate.

**Art. …. - Obblighi delle Parti** (*Eventualmente si può dedicare un apposito articolo per precisare eventuali attrezzature, locali messi a disposizione e obblighi di ciascuna Parte*).

**7. Assicurazioni**

7.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere adeguate coperture assicurative. Su richiesta, ciascuna parte fornirà all’altra un certificato di assicurazione a dimostrazione di tali coperture.

**8. Proprietà intellettuale**

8.1 La tutela della proprietà intellettuale sarà oggetto di specifica previsione all’interno degli accordi attuativi.

**9. Pubblicazione dei risultati**

9.1 I singoli Accordi Attuativi disciplineranno le modalità di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell’ambito degli studi svolti in collaborazione.

**10. Utilizzo dei segni distintivi**

10.1 Il contenuto del presente Accordo conferisce alle parti il diritto di usare per scopi informativi e di comunicazione, il nome, marchio, o altra designazione dell’altra parte con esplicito riferimento alla convenzione in essere.

10.2 Le parti esercitano un’azione di controllo sulle modalità di utilizzo dei segni di cui al comma 10.1 potendone richiedere unilateralmente la rimozione qualora giudicata lesiva dell’immagine del partner. In caso di richiesta, la rimozione deve avvenire entro le 24 ore.

**11. Durata**

*(Il termine di decorrenza della Convenzione di norma coincide con la data di sottoscrizione che, se non avviene contestualmente, è la data di apposizione dell’ultima firma. Secondo i principi generali dell’attività amministrativa enunciati nell’art. 1 della Legge 241/90 ed in particolare secondo il criterio di trasparenza amministrativa non è consentito il rinnovo tacito delle convenzioni.*

11.1 La durata del presente Accordo è concordata tra le Parti in \_\_\_\_\_\_ (\_\_) anni a partire dalla data di sottoscrizione dell’ultima delle Parti.

10.2 Tale durata potrà essere prorogata o rinnovata di comune accordo fra le Parti e dovrà essere formalizzata per iscritto, entro 30 giorni dalla scadenza. In sede di proroga/rinnovo le Parti potranno concordare, in buona fede, eventuali modifiche alle attività di sviluppo.

**12. Recesso**

12.1 Entrambe le Parti si riservano il diritto di recedere in ogni momento dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta, da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C., da inviarsi alla controparte con un preavviso di almeno \_\_\_\_ (*30*) giorni.

12.2 L’eventuale recesso non interrompe automaticamente l’efficacia degli Accordi Attuativi in essere.

**13. Trattamento dei dati personali**

13.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, la parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

**14. Riservatezza**

14.1 Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. Ciascun accordo attuativo disciplinerà la riservatezza delle informazioni qualora le Parti lo ritengano necessario per lo sviluppo armonico delle Attività.

**15. Legge applicabile**

15.1 La presente Convenzione e gli Accordi Attuativi sono regolati dalla legge italiana.

15.2 Ogni controversia tra le Parti (nessuna esclusa o eccettuata) relativa alla presente Convenzione e/o agli Accordi Attuativi è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Cosenza.

**16. Disposizioni generali**

16.1 *La presente Convenzione costituisce la totalità degli accordi intervenuti tra le Parti e annulla ogni altra precedente intesa, orale e scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti medesime.* Essa ha efficacia vincolante tra le Parti e può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.

**17. Registrazione e spese**

17.1 Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

L’imposta di bollo ex art. 2 tariffa, allegato A, parte prima D.P.R. n. 642/1972, assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze del 17/06/2014 è *a carico della parte committente oppure ripartita tra le Parti.*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

**Per il Dipartimento DIMEG Per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### La Direttrice pro-tempore Il/La Legale Rappresentante

### Prof.ssa Ing. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_